

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro

Sentenza n. 28881 del 08/11/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Tribunale di Viterbo, M. e gli altri odierni ricorrenti hanno proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società C.Q. s.r.l. per ottenere l'ammissione del credito per differenze imputabili al t.f.r., nel cui calcolo, in sede di ammissione allo stato passivo, erano state erroneamente escluse le voci relative al cottimo ed al lavoro straordinario ripetitivo.

Il Tribunale fallimentare, riuniti i ricorsi, con decreto depositato il 21 luglio 2008 ha respinto l'opposizione ed i creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che le ricorrenti P.S. e L. B. hanno depositato rituale atto di rinuncia al loro ricorso notificata al resistente.

Col primo motivo di ricorso gli altri ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cc. Ascrivono al Tribunale fallimentare d'aver fatto malgoverno del principio di onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del calcolo del t.f.r. in essa sancito, ritenendolo derogato dalle disposizioni del CCNL di settore, per chimici e ceramisti, applicabili nella specie.

Con conclusivo quesito di diritto chiedono se la norma citata, nel far salva la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione da porre a base del calcolo del t.f.r. ne postuli l'espressa ed univoca previsione.

Il quesito di diritto chiede se l'art. 2120 cc, che stabilisce l'onnicomprendività della retribuzione da prendere a base del calcolo del t.f.r., nel far salva l'eventuale diversa previsione del CCNL, richieda l'espressa ed univoca enunciazione della deroga, in modo da non creare dubbi circa la volontà dei contraenti di escludere dal relativo computo voci retributive corrisposte in via occasionale, quali lo straordinario prestato con regolarità e continuità. Con l'altro motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del CCNL per i dipendenti dell'industria chimica, che il Tribunale avrebbe genericamente indicato, interpretandolo nei sensi riferiti senza dar conto né del criterio esegetico applicato né del percorso logico, in forza del quale abbia ritenuto tassativa ed inderogabile l'elencazione in esso contenuta delle voci rilevanti ai fini del calcolo del t.f.r.

Il quesito di diritto chiede se le norme dei CCNL citate - art. 68 CCNL 1990- debbano essere interpretate nel senso di escludere dal calcolo della retribuzione utile ai fini del t.f.r. le voci retributive che non siano espressamente indicate, quali il compenso per lo straordinario corrisposto con regolarità e continuità, e se i compensi per cottimo e turni indicati nelle predette norme possano considerarsi anch'essi esclusi.

Il resistente deduce l'infondatezza di entrambi i motivi. I motivi, logicamente connessi in quanto propongono in diversi profili la medesima questione, sono privi di fondamento. È *jus receptum* che "in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione" ex sentenza n. 365/2010.

Alla luce di questo principio e facendone buon governo, la Corte di merito ha esaminato il CCNL per i dipendenti del settore chimico e delle aziende grafiche applicabile alla specie, rilevando che esso enumera le voci retributive che esclusivamente compongono la base di calcolo del t.f.r., sì che solo a quelle espresse occorre aver riguardo, tra le quali non sono comprese quelle oggetto di causa.

La decisione è immune dall'errore di diritto denunciato in quanto le disposizioni citate, invocate dai ricorrenti, secondo quanto emerge dalla loro lettura, contengono l'espressa elencazione delle voci che vengono in rilievo, e dunque escludono, in prospettiva rovesciata rispetto a quella assunta a fondamento della censura, l'onnicomprendività del computo del t.f.r. che ad esse e solo ad esse viene riferito.

Il risultato di questa verifica ha comportato l'esclusione dal novero delle retribuzioni computabili ai fini del t.f.r. dei compensi di cui si discute, siccome in quell'elenco essi non sono compresi. Illustrato con puntuale ed esaustivo tessuto motivazionale, il decreto impugnato esprime quindi corretta applicazione del principio che regola la materia ed è pertanto immune dai vizi denunciati.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna di tutti i ricorrenti, ivi comprese le parti che hanno rinunciato non essendovi stata l'accettazione, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente liquidandole in € 5.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.